

REGOLAMENTO (CE) N. 898/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
- (2) La decisione 2005/444/PESC del Consiglio ⁽²⁾ modifica l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC ⁽³⁾. Occorre pertanto modificare in conformità l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

- (3) Per garantire l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/2004 della Commissione (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 12).

⁽²⁾ Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.